Città di Cuneo

**Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità**
**Servizio Musei, Teatro e Cinema**

# Concessione
# Arena Estiva 2021

## Capitolato speciale di appalto

Il Dirigente del Settore
Bruno Giraudo

Il Responsabile del Procedimento
Bruno Giraudo

## CAPITOLO I
## NORME GENERALI

**1. Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Cuneo intende offrire alla cittadinanza una programmazione culturale estiva che preveda spettacoli teatrali, musicali, danza, ecc..

A tal fine si è deciso di realizzare un'arena estiva completa di palco coperto, sedute e quanto necessario per garantire la funzionalità, la sicurezza e il confort del pubblico.

**2. Descrizione della concessione e obiettivi dell'ente concedente**

Il progetto artistico e di gestione delle attività, da presentare in sede di gara, unitamente al piano di sostenibilità finanziaria, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- Offerta di spettacoli che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio locale, regionale e nazionale (compresi i turisti), abbiano la finalità di promuovere lo spettacolo dal vivo e la cultura contemporanea, in continuità con le iniziative che hanno interessato la Città di Cuneo negli ultimi 3 anni
- Presentazione di proposte culturali in grado di coinvolgere le giovani generazioni
- Coinvolgimento di realtà singole e/o associate, presenti e operanti sul territorio della provincia di Cuneo, sia in campo artistico, che sociale ed economico
- Sinergia con le attività dei Servizi culturali di Cuneo e delle Associazioni e Istituzioni Culturali presenti sul territorio.

3. **Caratteri della concessione**:

Il Concessionario dovrà svolgere l'attività in piena autonomia, secondo il proprio progetto artistico e il relativo piano di gestione, con la struttura organizzativa, presentata in sede di gara nell'offerta tecnica, composta da un Responsabile artistico e da un Responsabile organizzativo.

Il concessionario garantirà la corretta esecuzione della presente concessione.

Si prevede che, nel periodo 1° luglio-1° agosto e 29 agosto-11 settembre 2021, venga messo in scena un numero minimo di 18 spettacoli fino a un massimo di 25 spettacoli oltre quelli organizzati direttamente dal Comune di Cuneo (n. 7 spettacoli teatrali).

Per quanto riguarda il periodo 25-30 giugno e 2-28 agosto l'operatività è facoltativa e la programmazione di eventi è oggetto di valutazione in sede di gara.

La programmazione dovrà essere di qualità ed è richiesto che preveda:

- almeno n. 12 formazioni partecipanti;
- almeno n. 4 spettacoli di rilevanza nazionale.

Gli spettacoli teatrali organizzati direttamente dal Comune di Cuneo sono previsti nelle seguenti date: 5, 9, 12, 19, 27 luglio e 10 settembre. E' in corso di definizione la settimana data.

Il Concessionario dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- allestimento e disallestimento delle strutture di pubblico spettacolo e di tutti gli impianti connessi necessari, nonché gli obblighi derivanti dal Titolo VI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Decreto Palchi. L'area spettacoli e l'area spettatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
    - Palco avente dimensioni minime 12x10 coperto, con fondale e americana
    - Almeno 4 camerini artisti 5x5 attrezzati con tavolo, sedie e specchio
    - Platea con copertura (500/600 mq) senza chiusura ai lati e posti a sedere fino al massimo previsto dalle normative specifiche in materia che alla data odierna fissano in un massimo di 400
    - Almeno 8 wc chimici
- noleggio di materiali e attrezzature tecniche e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione;

- cura delle pratiche per l'ottenimento delle deroghe acustiche;
- cura di tutte le pratiche per l'ottenimento dell'Autorizzazione al Pubblico Spettacolo;
- gestione degli accessi, gestione e fruizione spettacoli, deflusso degli spettatori e degli artisti nel rispetto nelle normative per il contenimento della situazione pandemica;
- redigere e assicurare un piano di gestione delle emergenze (safety and security) durante le manifestazioni;
- gestione di tutto il personale necessario alla realizzazione della manifestazione;
- cura della direzione artistica (ad esclusione degli spettacoli teatrali afferenti al Comune di Cuneo);
- gestione degli spettacoli;
- gestione organizzativa di tutta la manifestazione;
- vendita dei titoli di accesso agli spettacoli: il gestore sarà titolare del borderò, provvederà ai conseguenti oneri di legge, incluso la richiesta di autorizzazione Siae e pagamento dei relativi oneri, e introiterà gli incassi, ovvero stipulerà accordi con eventuali altri soggetti che saranno titolari del borderò e provvederanno ai conseguenti oneri di legge, esercitando su di essi attività di controllo (ad esclusione degli spettacoli teatrali afferenti al Comune di Cuneo);
- progettazione e realizzazione della campagna di promozione e comunicazione della manifestazione;
- quant'altro attiene alla realizzazione delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario potrà allestire ed organizzare un punto somministrazione bevande e alimenti. Tale attività potrà essere attivata esclusivamente se permessa dalla normativa vigente derivante dalla situazione sanitaria emergenziale e dovrà rispettare tutte le norme commerciali-igienico/sanitarie in materia di somministrazione.

**4. Durata della concessione e termine iniziale e finale servizi**

La consegna dell'area di Piazza della Costituzione avverrà il 23 giugno 2021.
L'arena dovrà essere allestita e resa agibile dal 1 ° luglio 2021 al 1° agosto e dal 29 agosto all'11 settembre. E' facoltativa l'operatività nel periodo dal 25 al 30 giugno e dal 2 al 28 agosto e verrà valutata in sede di gara.
L'arena dovrà operare fino all'11 settembre 2021.
Il disallestimento dell'area di Piazza della Costituzione, da parte del Concessionario, dovrà essere realizzato a partire dal 12 settembre e concludersi inderogabilmente entro il 14 settembre 2021.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

**5. Luogo di esecuzione dell'appalto**

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
La piazza, totalmente fruibile anche per i diversamente abili, si estende a partire dalla via Einaudi per oltre 5.400 mq., di cui 1.100 coperti dalle pensiline-portici.
L'invaso principale della piazza, di forma trapezoidale, risulta definito dai due portici/pensiline, lungo le vie Einaudi e Nizza, nonché da una panca perimetrale lungo il margine nord-occidentale e dalla superficie a prato il cui limite è contrassegnato da una serie di setti-totem lungo il margine sud-occidentale.
A livello altimetrico il piano piazza ha la pendenza attuale corrispondente a quella della città pari circa allo 0.8% con pendenza dal Corso Gramsci in direzione via Einaudi.
Tutte le superfici pavimentate sono realizzate con masselli autobloccanti in cls, posati su idoneo letto di sabbia.
E' inoltre presente:
- una fontana a pavimento, all'interno del parterre della piazza;
- una rete di alimentazione idrica ed elettrica, nonché di smaltimento fognario, al servizio del parterre della piazza onde agevolare l'allestimento di eventuali manifestazioni mercatali;
- adozione di panche con sedute in legno (per maggior confort dei fruitori nella stagione invernale) sotto le due pensiline;

- la siepe parallela al Corso Francia presenta tre varchi, per facilitare l'evacuazione del pubblico in caso di necessità in occasione di eventuali manifestazioni;
- locali di servizio (chiusi ai terzi).

LE PENSILINE sono collocate parallelamente alla via Einaudi e al corso Nizza e tra loro ortogonali e parzialmente sovrapposte planimetricamente in corrispondenza dell'incrocio tra le anzidette vie. Ospitano nella mattinata del sabato un mercato.
La pensilina su via Einaudi, lunga mediamente 57,70 metri e larga 12 con altezza di ml. 7,00 all'intradosso, contrassegna il principale accesso alla piazza divenendone anche parziale copertura. Il suo profilo e rastremato sia all'estremità, sia nella parte prospettante la strada, per enfatizzare l'invito all'ingresso della piazza.
La seconda pensilina, disposta parallelamente al corso Francia ed alla bretella di accesso alla variante Est/Ovest, da cui rimane opportunamente distanziata dalla superficie sistemata a prato e dalla pista ciclabile, ha dimensioni planimetriche di ml. 76 x 6 e altezza netta pari a ml. 4,80.

LA FONTANA. La fontana è del tipo a pavimento, collocata in asse con l'accesso del parcheggio adiacente ed inquadrata tra le campiture del parterre. Con pavimentazione in lastre di pietra di luserna, è costituita dall'accostamento di tre moduli quadrati delle dimensioni di ml. 6 x 6. La gestione è in capo al Comune – ufficio verde pubblico.

**6. Dotazioni, allestimenti e forniture**

Attacchi per energia elettrica:

- CON ATTIVAZIONE DI PRECARIO ENEL: SAGRATO

POTENZA DISPONIBILE 40 Kw trifase e monofase
n. 1 presa CEE 63 A 3P+N+T, n. 1 prese CEE 16 A 1P+N+T, all'interno di botola (n. 2 punti alle testate della piazza)
n. 1 presa CEE 16 A 3P+N+T, n. 1 prese CEE 16 A 1P+N+T, all'interno di botola (n. 4 punti sul sagrato della piazza).
Il quadro di comando è posto nel sottoscala (la gestione è in capo al Comune – Ufficio lavori pubblici).

E' predisposto un cavidotto interrato, di adeguate dimensioni, per allestimento postazione mixer (si veda in allegato pianta della piazza).

Il Comune, si impegna a:
- contribuire con un importo forfettario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre Iva. Tale importo è soggetto a ribasso in sede di gara;
- esonerare il concessionario dal pagamento del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" esclusivamente per la componente di canone afferente l'occupazione ad esclusione delle superfici adibite ad attività di natura economico commerciale (ad esempio somministrazione bevande e alimenti, esposizione di beni degli sponsor, ecc…) o pubblicitaria;
- autorizzare l'uso dello stemma del Comune di Cuneo per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- pubblicizzare attraverso i canali digitali istituzionali le attività al fine di potenziare la campagna comunicativa.

**7. Prerogative e riserve**

Il Concessionario si impegna a garantire, per n. 7 serate, l'utilizzo gratuito dell'arena, dotato degli impianti illuminotecnico e fonico di base, per la realizzazione di iniziative direttamente organizzate dal Comune di Cuneo. Gli spettacoli teatrali organizzati direttamente dal Comune di Cuneo sono previsti nelle seguenti date: 5, 9, 12, 19, 27 luglio, 10 settembre e una data è in corso di definizione.

L'utilizzo gratuito comprende anche tutti gli oneri relativi alla gestione giornaliera e serale dell'arena (assistenza tecnica, servizi di sala, servizio di pulizia, ecc..) con esclusione soltanto degli oneri relativi a eventuali allestimenti straordinari. Il Comune si occuperà dell'eventuale vendita dei titoli di accesso agli spettacoli delle suddette serate, sarà titolare del borderò e dell'eventuale relativo incasso, provvederà ai conseguenti oneri di legge, incluso la richiesta di autorizzazione Siae e pagamento dei relativi oneri.

8. **Valore della concessione**

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero di spettacoli realizzati, numero di spettatori, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..), viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato e all'andamento delle edizioni degli ultimi anni della manifestazione in oggetto, in Euro 160.000,00, oltre IVA di legge.
Il Comune contribuirà con un importo forfettario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre Iva. Tale importo è soggetto a ribasso in sede di gara.

## CAPITOLO II
## OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

**9. Garanzia definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"] pari al 10% del valore della concessione su base annua.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

**10. Domicilio**

Il concessionario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

**11. Norme di relazione**

Il concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento, il nominativo del responsabile della concessione in oggetto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

Il concessionario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata al concessionario.

**12. Osservanza delle leggi, regolamenti, licenze e permessi**

Il concessionario dovrà farsi carico di ogni e qualsivoglia onere gestionale sia delle attività realizzate che nella conduzione del complesso, così come ogni e qualsiasi onere per l'acquisizione di licenze, autorizzazioni e tutto quanto necessario, nonché ogni e qualsiasi responsabilità tecnica ed economica in piena manleva del Comune anche per fatti accidentali o sussidiari.

È fatto obbligo all'impresa concessionaria di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con la concessione.

L'impresa concessionaria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

13. **Responsabilità e obblighi del concessionario**

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Cuneo che verso terzi, dell'esecuzione del contratto di concessione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato.

È altresì responsabile dell'operato e del contegno del personale impiegato e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati anche dall'uso di mezzi e strumenti.

Il Concessionario è inoltre responsabile dell'utilizzo degli spazi concessi, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione e riconsegnati, al termine della concessione, nello stato medesimo in cui li ha ricevuti in concessione.

Il Concessionario è obbligato a contenere il pubblico negli spazi ad esso destinato, come previsto dall'Autorizzazione al Pubblico Spettacolo. È responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone, derivanti dalla mancata osservanza, anche in minima parte, del suddetto obbligo.

Il Concessionario dovrà dichiarare di aver preso perfetta visione degli spazi in cui dovranno essere allestite le strutture di pubblico spettacolo.

Per quanto concerne la gestione degli spettacoli, il Concessionario dovrà garantire, con apposite dichiarazioni firmate, il rispetto di tutta la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le norme relative agli obblighi previdenziali e assistenziali verso il proprio personale, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori, con specifico riferimento ai locali di pubblico spettacolo, gli obblighi fiscali vigenti in Italia.

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio e comunque in qualunque momento, su richiesta del Comune, dovrà:

• indicare il nominativo di un responsabile, autorizzato a intrattenere i rapporti con il Comune di Cuneo, che garantisca la massima reperibilità;

• consegnare l'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato a vario titolo nella realizzazione della manifestazione, indicando per ognuno, dati anagrafici, codice fiscale, e qualifica.

Il Concessionario dovrà provvedere autonomamente alla formazione e informazione del personale impiegato, nonché agli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione;

Il Concessionario dovrà impiegare in tutte le attività operatori qualificati, assicurando la presenza del proprio personale durante tutto il periodo di realizzazione della manifestazione, in misura idonea a garantire il buon andamento della manifestazione, in tutti i suoi aspetti.

Al Concessionario non è concesso sospendere l'attività, se non ed esclusivamente per causa di forza maggiore, adeguatamente motivata.

Inoltre il Concessionario si impegna a:

- inviare all'Amministrazione Comunale, almeno una settimana prima dell'inizio della campagna promozionale, la programmazione, comprensiva anche di tutte le eventuali iniziative collaterali alla manifestazione e le eventuali concessioni d'uso a terzi, e contenente l'indicazione dei costi dei biglietti e le eventuali riduzioni. Il Concessionario è tenuto al rispetto della suddetta programmazione.

Eventuali sostituzioni, per cause di forza maggiore, dovranno essere comunicate al Comune di Cuneo e dovranno, comunque, essere qualitativamente equivalenti all'evento sostituito;
- inserire lo stemma del Comune di Cuneo su tutti i materiali informativi e promozionali relativi alla manifestazione oggetto del presente capitolato;
- sottoporre i materiali promozionali alla preventiva approvazione da parte dei competenti uffici comunali;
- sottoporre preventivamente all'Amministrazione Comunale la tipologia di prodotto/servizio oggetto delle sponsorizzazioni, nonché gli spazi, in termini di visibilità, concessi agli stessi sponsor. Laddove l'Amministrazione Comunale ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le funzioni svolte dal Comune, o con il luogo in cui si svolge l'evento, segnalerà al proponente l'inammissibilità della proposta sotto tale punto di vista, chiedendo allo stesso le necessarie modifiche entro il termine fissato dall'Amministrazione
- riservare all'Amministrazione Comunale un massimo di 10 biglietti omaggio per ogni spettacolo, per inviti alle autorità istituzionali e per ogni altra esigenza istituzionale.
L'Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni purché:
a) dalla stessa il Comune ritenga non possa derivare un conflitto di interesse con l'attività pubblica;
b) non si rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Comune o delle sue iniziative;
c) non si riscontrino riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
d) non rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
e) non la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, discriminazione di genere, minaccia o motivi di inopportunità generale.
Sono ad esclusivo carico del concessionario gli adempimenti di ogni genere e natura connessi alle eventuali sponsorizzazioni;
- sottoporre all'Amministrazione Comunale la relazione descrittiva e la planimetria degli allestimenti previsti;
- nominare per i lavori di montaggio degli spazi scenici, un Coordinatore in fase di Progettazione e Esecuzione, che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC, nonché il nominativo del Coordinatore, dovranno essere inviati al Comune di Cuneo;
- fornire al Comune di Cuneo, prima dell'inizio della manifestazione, copia della seguente documentazione:
• Autorizzazione al Pubblico Spettacolo, rilasciata dall'Ufficio comunale competente;
• Deroga acustica, rilasciata dall'Ufficio comunale competente;
- redigere il Piano di Emergenza per la manifestazione e fornirne copia al Comune di Cuneo;
- dotarsi di idonea squadra di Emergenza (Addetti Antincendio e Primo Soccorso) che dovrà essere presente durante le manifestazioni;
- dotarsi del servizio di ambulanza con defibrillatore e, quando previsto dalla normativa vigente, del medico di sala;
- dotarsi di un elettricista abilitato alle manovre in cabina di media tensione, che dovrà presidiare tutte le sere di spettacolo
- provvedere all'accensione dell'impianto di illuminazione ordinario e di sicurezza per tutta la durata delle manifestazioni e per i tempi di ingresso e di uscita degli spettatori, con particolare attenzione agli apparecchi indicanti le uscite di sicurezza;
- rispettare il limite orario massimo delle ore 23.00 come termine ultimo per la fine degli spettacoli o eventi realizzati o altro orario come sarà previsto da normative e linee guida in allora vigenti derivanti dalla situazione pandemica da covid 19;
- rispettare i limiti di emissione acustica in riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica e il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;

- rispettare i limiti di capienza di pubblico delle strutture, stabiliti nell'Autorizzazione al Pubblico Spettacolo e dalle normative e linee guida in allora vigenti derivanti dalla situazione pandemica da covid 19;
- farsi carico delle pulizie degli spazi scenici, delle strutture montate, della cavea e dei servizi igienici. Tutti i suddetti spazi e le suddette strutture devono essere tenuti in perfette condizioni
- farsi carico dello smaltimento di tutti i rifiuti che verranno prodotti, sia da coloro che lavorano alla realizzazione della manifestazione, che dal pubblico, secondo le modalità della raccolta differenziata:
- organizzare l'area dell'arena in modo che non vengano pregiudicate le operazioni mercatali del mercato dei contadini che si tiene nell'area ogni sabato mattina. Gli allestimenti dovranno consentire l'accesso all'area da parte degli operatori con i propri mezzi e degli acquirenti.

Il Concessionario è tenuto a regolarizzare il rapporto di collaborazione con il proprio personale impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto delle normative vigenti proprie del settore di appartenenza. Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Cuneo e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili per conto del Concessionario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dal Concessionario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cuneo, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste all'Amministrazione di rapporto diverso da quanto stabilito nel presente capitolato.
Sono a carico del Concessionario le seguenti attività:
a) osservanza, in qualità di datore di lavoro, delle prescrizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi su cui possano ricadere gli effetti dell'esercizio dell'attività oggetto della concessione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal Decreto Palchi e altra normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo, rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune di Cuneo da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
Il Concessionario dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

## CAPITOLO III
## RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

### 14. Vigilanza e controlli

L'esecuzione del presente intervento è diretto dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.,

Il direttore dell'esecuzione del contratto, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture.

### 15. Garanzie e responsabilità

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione della concessione resa con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario.

E' inoltre a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della presente concessione.

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento delle attività derivanti dalla concessione. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione della presente concessione a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 10.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa concessionaria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno rimborsate dal concessionario.

## 16. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo nell'esecuzione della presente concessione, disservizi o utilizzi difformi della struttura, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per giustificazioni.

Qualora l'impresa non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, l'Amministrazione, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituiscono inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, interventi che danneggino irrimediabilmente la struttura, gravi mancanze nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, e comunque tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa concessionaria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale.

La stazione comunale può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

— ritardo nell'attivazione della funzionalità dell'Arena rispetto alla data del 1° luglio 2021 [€ 100,00 per ogni giorno di inadempienza];
— mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara [€ 500,00 per ogni inadempienza];
— svolgimento di attività difformi e non consentite dal presente capitolato che possa procurare anche danni d'immagine all'Ente [fino a € 1.000,00]
— mancato rispetto delle modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];
— ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento alla piazza [fino a € 1.000,00].

## CAPITOLO IV
## PERSONALE

**17. Personale impiegato nell'appalto**

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile il concessionario.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

**18. Sostituzione del personale**

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere motivatamente per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti.

In tal caso il concessionario provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

**19. Infortuni, danni e responsabilità**

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

**20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

Il concessionario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

**21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*», oltre al Decreto Palchi e a tutta la normativa inerente la materia di pubblico spettacolo. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Ove specificatamente previsto, il concessionario dovrà predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

## CAPITOLO V
## NORME RELATIVE AL CONTRATTO

**22. Forma del contratto e spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata[1]. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico del concessionario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di concessione dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

**23. Subappalto**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.

Il concessionario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**24. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 176 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dei servizi in concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento della concessione stessa;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

[1] Articolo 32 — comma 14 — del Codice.

— sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 7 giorni;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
— applicazione di almeno quattro contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità penalità o n. due inadempimenti di straordinaria gravità.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

**25. Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione.

La concessione avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che si sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle parti di concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

**26. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

**27. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria[2].

**28. Novazione soggettiva**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

**29. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*».

## CAPITOLO VI
## NORME FINALI

**30. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

**31. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

**32. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori della stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

---

[2] Articolo 209, comma 2, del Codice.

**33. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

**34. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"**

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

Il concessionario deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

**35. Codice di comportamento**

Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

**36. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento [RUP][3] e Direttore dell'esecuzione[4] è il signor Bruno Giraudo, Dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali e pari Opportunità - tel. 0171 444 811/812 - e-mail cultura@comune.cuneo.it spettacoli@comune.cuneo.it

[3] Articolo 31 del Codice.
[4] Articolo 101, comma 1, del Codice.